

*REGOLAMENTO PER LA TENUTA DELL'ALBO PROVINCIALE
AUTOTRASPORTATORI DI COSE PER CONTO TERZI*

INDICE SISTEMATICO

Titolo I	PRINCIPI GENERALI _____	3
	ART 1 Oggetto del Regolamento _____	3
	ART 2 Ambito di applicazione _____	3
	ART 3 Competenze della Provincia _____	3
Titolo II	TIPOLOGIE DI ISCRIZIONE ALL'ALBO _____	4
	ART 4 Iscrizione con limiti _____	4
	ART 5 Iscrizione senza limiti _____	4
Titolo III	REQUISITI E CONDIZIONI PER L'ISCRIZIONE ALL'ALBO _____	5
	ART 6 Onorabilità _____	5
	ART 7 Capacità finanziaria _____	6
	ART 8 Dimostrazione del requisito della capacità finanziaria _____	6
	ART 9 Idoneità professionale _____	7
	ART 10 Contributo per l'iscrizione all'Albo _____	9
Titolo IV	ISCRIZIONE ALL'ALBO E ADEGUAMENTI _____	9
	ART 11 Domanda di iscrizione _____	9
	ART 12 Termini e modalità del procedimento _____	10
	ART 13 Comunicazioni in merito alla domanda di iscrizione all'Albo _____	10
	ART 14 Adeguamenti ai requisiti di onorabilità, capacità finanziaria e idoneità professionale _____	12
Titolo V	PERDITA DEI REQUISITI _____	13
	ART 15 Perdita dell'onorabilità _____	13
	ART 16 Perdita della capacità finanziaria _____	14
	ART 17 Perdita dell'idoneità professionale _____	15
Titolo VI	PROSEGUIMENTO, SOSPENSIONE, TRASFERIMENTI E VARIAZIONI _____	16
	ART 18 Proseguimento provvisorio _____	16
	ART 19 Proseguimento definitivo _____	18
	ART 20 Continuità di iscrizione all'Albo ex art. 15 della legge n. 298/1974 _____	18
	ART 21 Richiesta di sospensione _____	20
	ART 22 Trasferimenti di sede _____	21
	ART 23 Variazioni _____	22
Titolo VII	VERIFICHE E SANZIONI _____	23
	ART 24 Verifiche _____	23
	ART 25 Sanzioni disciplinari _____	24
	ART 26 Sanzioni pecuniarie _____	27
Titolo VIII	DISPOSIZIONI FINALI _____	27
	ART 27 Accesso agli sportelli _____	27
	ART 28 Fonti normative _____	28
	ART 29 Adeguamento normativo _____	28
	ART 30 Entrata in vigore ed efficacia _____	28

Assessorato alla Viabilità e Trasporti

Regolamento per la tenuta dell'Albo provinciale autotrasportatori di cose per conto terzi

TIPO DOCUMENTO : Regolamento

VER.: n. 1.00 del xx.xx.20xx

APPROVATO CON: Del. C.P. n. 19 del 04.03.2010

AREA: Tecnica

DIRIGENTE: Ing. Pierandra Bandinu

SETTORE: Trasporti

SEDE: via Serra, 43 - 09038 Serramanna (VS)

SERVIZIO: Autoscuole-Agenzie di consulenza automobilistica

REDATTO DA:

TEL.: 0709356631-629

FAX.: 070 9130120

C.F. 92121560921

P.I.: 02981030923

E-MAIL autotrasporto@provincia.mediocampidano.it

Titolo I PRINCIPI GENERALI

ART 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento disciplina i procedimenti amministrativi relativi alla tenuta dell'Albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi (di seguito denominato Albo) di cui alla Legge n. 298/1974.
2. Costituisce esercizio della professione di trasportatore su strada di cose per conto di terzi l'attività di impresa, diversa dal trasporto di cose per conto proprio, che esegue, mediante autoveicoli, il trasferimento di cose verso corrispettivo.

ART 2 AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Per svolgere l'attività di trasporto di cui al precedente articolo con qualsiasi autoveicolo le imprese devono iscriversi all'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi, istituito presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Dipartimento Trasporti Terrestri (D.T.T). L'Albo nazionale si articola in Albi provinciali, la cui competenza è stata attribuita alle Province dall'art. 105 del D.Lgs. n. 112/1998.
2. Sono tenute ad iscriversi all'Albo tutte le imprese aventi la sede unica, principale o secondaria in un comune della Provincia del Medio Campidano.

ART 3 COMPETENZE DELLA PROVINCIA

1. La tenuta dell'Albo comporta a carico del competente Ufficio della Provincia lo svolgimento delle seguenti funzioni:
 - ricezione e istruzione delle domande di iscrizione;
 - accertamento della sussistenza dei requisiti necessari per l'iscrizione;
 - applicazione delle sanzioni disciplinari e pecuniarie;
 - esercizio di ogni altra funzione prevista dal presente Regolamento nonché dalle altre norme vigenti.
2. La gestione dell'Albo provinciale viene effettuata anche tramite le procedure di registrazione dei dati relativi alle iscrizioni presso il C.E.D. del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, quale ulteriore adempimento degli obblighi di

comunicazione di cui all'art. 17 della Legge n. 298/1974 nei confronti del Comitato Centrale.

Titolo II TIPOLOGIE DI ISCRIZIONE ALL'ALBO

ART 4 ISCRIZIONE CON LIMITI

1. L'iscrizione all'Albo "con limiti" consente l'esercizio dell'attività con autoveicoli aventi massa complessiva a pieno carico non superiore a 1.500 Kg..
2. Tale tipologia di iscrizione implica a carico delle imprese la dimostrazione del requisito di onorabilità di cui al successivo art. 6 nonché l'iscrizione nei ruoli delle imposte sui redditi delle persone fisiche o giuridiche.
3. I soggetti che alla data di inoltro dell'istanza di iscrizione all'Albo non sono ancora iscritti presso la competente CC.I.AA., sono tenuti alla dimostrazione del solo requisito dell'onorabilità.
4. Laddove in possesso degli ulteriori requisiti, le imprese già iscritte all'Albo possono chiedere l'estensione dell'iscrizione "con limiti" all'iscrizione "senza limiti".

ART 5 ISCRIZIONE SENZA LIMITI

1. L'iscrizione all'Albo "senza limiti" è richiesta per l'esercizio dell'attività con l'impiego di veicoli aventi massa complessiva a pieno carico superiore a 1.500 Kg..
2. Le imprese che intendono iscriversi all'Albo "senza limiti" devono dimostrare, oltre a quanto previsto dai commi 2 e 3 dell'articolo precedente, il possesso dei requisiti della capacità finanziaria e dell'idoneità professionale di cui, rispettivamente, agli artt. 7 e 9 del presente Regolamento.
3. L'iscrizione "senza limiti" è assoggettata alle nuove disposizioni in materia di accesso al mercato contenute nell'art. 2, comma 227, della Legge n. 244/2007.

Titolo III REQUISITI E CONDIZIONI PER L'ISCRIZIONE ALL'ALBO

ART 6 ONORABILITÀ

1. Ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. n. 395/2000, per le imprese di trasporto di cui all'art. 1, comma 2, del presente Regolamento, il requisito dell'onorabilità è sussistente se posseduto, oltre che dalla persona che dirige l'attività di trasporto di imprese iscritte all'Albo, anche dai seguenti soggetti:
 - a) l'amministratore unico, ovvero i membri del consiglio di amministrazione, per le persone giuridiche pubbliche, per le persone giuridiche private e, salvo il disposto della lettera b), per ogni altro tipo di ente;
 - b) i soci illimitatamente responsabili per le società di persone;
 - c) il titolare dell'impresa individuale o familiare.
2. Il requisito dell'onorabilità in capo alla singola persona non sussiste o cessa di sussistere nei casi previsti dall'art. 5 del D.Lgs. n. 395/2000.
3. Oltre che nei casi previsti dal comma precedente, il requisito dell'onorabilità non sussiste o cessa di sussistere in capo alla persona che dirige l'attività di trasporto anche nel caso di violazione dell'art. 589, comma 2, del CP, degli artt. 189 commi 6 e 7, 186 comma 2, 187 comma 4 del D.Lgs. n. 285/1992 (NCdS), o delle violazioni di cui all'art. 5 comma 2 lettera f) del D.Lgs. n. 395/2000, commesse dal lavoratore dipendente nell'esercizio della propria attività, qualora il fatto che ha dato luogo alla violazione sia riconducibile a istruzioni o disposizioni impartite o ad omessa vigilanza con riferimento a più precedenti violazioni. In particolare l'omessa vigilanza si manifesta quando colui che dirige l'attività di trasporto non provveda, con atto formale, a richiamare il lavoratore dipendente in seguito a pregresse violazioni di cui al presente comma.
4. Ai fini dell'applicazione del precedente comma, al lavoratore dipendente sono equiparati tutti coloro che, anche senza titolo, prestano la propria attività al servizio dell'impresa.
5. Il requisito dell'onorabilità in capo alla singola persona è riacquistato ai sensi di quanto disposto dall'art. 5, comma 9, del D.Lgs. n. 395/2000.

ART 7 CAPACITÀ FINANZIARIA

1. Come stabilito dall'art. 6 del D.Lgs. n. 395/2000, il requisito della capacità finanziaria è sussistente se vi è la disponibilità di risorse finanziarie in misura non inferiore a:
 - a) € 50.000,00 , qualora l'impresa abbia la disponibilità, a qualunque titolo fra quelli consentiti dalla normativa vigente, di un solo autoveicolo adibito all'attività di trasportatore su strada;
 - b) € 5.000,00 , per ogni autoveicolo supplementare.
2. Al fine della determinazione dell'importo della capacità finanziaria di cui al comma precedente, non sono considerati i rimorchi ed i semirimorchi.
3. Il requisito della capacità finanziaria di cui al punto a) del precedente comma 1 deve sussistere all'atto della presentazione della domanda di iscrizione all'Albo; il requisito di cui al punto b) del medesimo comma 1, deve sussistere all'atto dell'immatricolazione ovvero della presentazione della richiesta di aggiornamento della carta di circolazione del veicolo, di cui all'art. 94, comma 2, del NCdS.
4. Qualora in una fase successiva l'impresa dovesse entrare nella disponibilità, a qualunque titolo, fra quelli consentiti dalla legislazione vigente, di ulteriori veicoli in aggiunta al primo da adibire all'attività di trasporto su strada, il requisito della capacità finanziaria dovrà essere opportunamente adeguato al riguardo e comunicato alla Provincia come previsto dall'art. 18 della Legge n. 298/1974.
5. Il requisito della capacità finanziaria deve permanere per tutto il periodo di iscrizione dell'impresa all'Albo, a garanzia della copertura dell'intero parco veicolare.

ART 8 DIMOSTRAZIONE DEL REQUISITO DELLA CAPACITÀ FINANZIARIA

1. Ai fini dell'accertamento della sussistenza della capacità finanziaria il competente Ufficio dell'Ente valuta:
 - i conti annuali dell'impresa interessata ove esistano;
 - i fondi disponibili, comprese le liquidità bancarie e le possibilità di scoperti e prestiti;
 - tutti gli attivi, comprese le proprietà disponibili come garanzia per l'impresa interessata;
 - i costi, compreso il prezzo di acquisto o i pagamenti iniziali per veicoli, edifici, impianti, attrezzature e installazioni;

- il capitale di esercizio.

L'impresa è tenuta a dimostrare i predetti elementi attraverso idonea documentazione corredata, a seconda del caso, da dichiarazioni giurate, da perizie ovvero da certificazioni sottoscritte da un commercialista o altro professionista referenziato. L'Ufficio, se lo ritiene necessario, può chiedere ulteriore documentazione, e in tal caso il termine del procedimento si interrompe e ricomincia a decorrere dalla data in cui la stessa sarà fornita.

2. In alternativa, la prova della sussistenza della capacità finanziaria può essere fornita mediante un'attestazione di affidamento rilasciata, nelle varie forme tecniche, unicamente da imprese che esercitano attività bancaria, sulla scorta degli elementi di cui al precedente comma 1. Detta attestazione, da rilasciarsi conformemente al modello allegato al D.M. Trasporti n. 161/2005, deve essere unica, datata e sottoscritta da persona di cui si specificano nome e cognome, qualifica o carica rivestita, nonché redatta su carta intestata delle predette imprese. Non è ammesso comprovare la capacità finanziaria attraverso la somma di più attestazioni anche se rilasciate dal medesimo soggetto. Nel caso occorra dimostrare un aumento della capacità finanziaria, si dovrà fornire una nuova unica attestazione in sostituzione della precedente e per l'importo complessivo.
3. Le imprese bancarie che rilasciano l'attestato di cui al precedente comma 2, sono tenute a comunicare alla Provincia ogni fatto che produca la diminuzione o la perdita della capacità finanziaria entro quindici giorni, come stabilito all'art. 2, comma 2, del D.M. Trasporti n. 161/2005, decorrenti dalla data in cui ne hanno avuto conoscenza. Restano salvi gli adempimenti a carico delle imprese di trasporto ai sensi dell'art. 16 del presente Regolamento.

ART 9 IDONEITÀ PROFESSIONALE

1. Come stabilito dall'art. 7 del D.Lgs. n. 395/2000 il requisito dell'idoneità professionale è sussistente se è posseduto dalla persona incaricata di svolgere la funzione di direttore dell'attività di trasporto in maniera permanente ed effettiva. Esso viene conseguito con apposito esame secondo i termini e le modalità previste dalla normativa vigente.

2. Il soggetto incaricato, che è denominato preposto, può svolgere la funzione in una sola impresa e deve essere alternativamente:
 - a) amministratore unico, ovvero membro del consiglio di amministrazione, per le persone giuridiche pubbliche, per le persone giuridiche private e, salvo il disposto della lettera b), per ogni altro tipo di ente;
 - b) socio illimitatamente responsabile per le società di persone;
 - c) titolare dell'impresa individuale o familiare o collaboratore dell'impresa familiare;
 - d) persona legata da rapporto di lavoro subordinato e inquadrata a livello direzionale, alla quale le relative attribuzioni siano state espressamente conferite. E' ammesso il rapporto di lavoro *part-time* in funzione delle esigenze dell'impresa. L'espresso conferimento deve essere dimostrato mediante atto scritto ovvero dichiarazioni sostitutive rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, sottoscritti sia dal datore di lavoro che dal diretto interessato.
3. Le imprese comunicano al competente Ufficio della Provincia, ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 395/2000 la persona che, in possesso dei requisiti dell'onorabilità e dell'idoneità professionale, dirige in maniera continuativa ed effettiva l'attività di trasporto. In caso di sostituzione del preposto, le imprese ne danno comunicazione entro tre giorni dal verificarsi della sostituzione stessa.
4. E' in facoltà dell'Ente provvedere a verificare, anche per il tramite degli organi appositamente preposti, la continuità e l'effettività della direzione dell'attività di trasporto. In caso di esito negativo il requisito dell'idoneità professionale si considera non sussistente. Nei casi di perdita del requisito dell'idoneità professionale troverà applicazione l'art. 17 del presente Regolamento.
5. Il preposto alla direzione di una impresa iscritta all'Albo può essere contemporaneamente titolare o socio di altra impresa iscritta all'Albo. In tal caso, in quest'ultima impresa, l'attività di trasporto deve essere diretta da altra persona anche se trattasi di impresa esentata dal possesso del requisito della capacità professionale. Tuttavia, anche nell'ipotesi di impresa esentata da detto requisito, colui che viene individuato per la direzione dell'attività di trasporto, deve comunque soddisfare il requisito dell'onorabilità e il suo rapporto con l'impresa deve rientrare tra quelli previsti nel comma 2 del presente articolo.

ART 10 CONTRIBUTO PER L'ISCRIZIONE ALL'ALBO

1. Ai sensi dell'art. 63 della Legge n. 298/1974 le imprese iscritte all'Albo sono soggette a un contributo annuo la cui misura è stabilita dal competente Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
2. La ricezione, archiviazione e registrazione presso il C.E.D. del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti dei versamenti effettuati dalle imprese di autotrasporto per il pagamento del contributo di cui al comma precedente, è di competenza della Provincia.
3. La registrazione di cui al comma precedente vale quale comunicazione delle imprese inadempienti al Comitato Centrale, nonché nei confronti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
4. Ai sensi dell'art. 19 della Legge n. 298/1974, allorquando non venga effettuato il versamento del contributo in argomento, il competente Ufficio della Provincia provvede, previa diffida, a sospendere l'iscrizione dall'Albo delle imprese inadempienti.

Titolo IV ISCRIZIONE ALL'ALBO E ADEGUAMENTI

ART 11 DOMANDA DI ISCRIZIONE

1. La domanda di iscrizione all'Albo, redatta secondo la modulistica predisposta dalla Provincia, va prodotta in forma scritta e in osservanza della normativa sull'imposta di bollo. Alla stessa devono essere allegati, oltre alle dichiarazioni sostitutive, rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, relative alla sussistenza del requisito dell'onorabilità di cui all'art. 6 del presente Regolamento, i seguenti documenti:
 - fotocopia di un documento di identità in corso di validità di colui che sottoscrive l'istanza, nonché degli ulteriori soggetti a cui si riferiscono le dichiarazioni sostitutive allegate;
 - fotocopia del codice fiscale del titolare dell'impresa e del preposto alla direzione dell'attività di trasporto;
 - fotocopia dell'atto costitutivo per le società;

- delega, in carta semplice, se l'istanza viene presentata da persona diversa dall'interessato con allegata fotocopia di un documento di identità in corso di validità del soggetto delegato.
2. Le imprese che intendono iscriversi all'Albo "senza limiti", ai sensi dell'art. 5 del presente Regolamento, dovranno inoltre produrre:
 - l'attestato di idoneità professionale del soggetto che dirige l'attività di trasporto, in originale ovvero in copia conforme all'originale;
 - la documentazione relativa al tipo di rapporto intercorrente tra il preposto alla direzione e l'impresa;
 - la documentazione comprovante il possesso della capacità finanziaria.
 3. Alla domanda deve essere altresì allegata la ricevuta del versamento effettuato in favore della Provincia per spese di istruttoria, nella misura stabilita con apposita Deliberazione di Giunta Provinciale.

ART 12 TERMINI E MODALITÀ DEL PROCEDIMENTO

1. Ai sensi dell'art. 17 della Legge n. 298/1974 il competente Ufficio dell'Ente decide nel termine di trenta giorni sulle domande di iscrizione all'Albo nonché su ogni altro procedimento relativo alla tenuta dell'Albo stesso e che consegue ad istanza dell'interessato. Il predetto termine, in caso di presentazione di istanze incomplete, irregolari o non conformi a quanto previsto dal presente Regolamento, si interrompe e ricomincia a decorrere dalla data di completamento o di regolarizzazione delle stesse. A tal fine l'Ufficio comunica agli interessati le necessarie integrazioni e/o rettifiche necessarie per la prosecuzione del procedimento.
2. Per le attività di cui al comma precedente la Provincia si avvale, qualora istituita, della Commissione consultiva, in linea con le previsioni dell'accordo Stato-Regioni-Enti Locali del 14/02/2002 recante "Modalità organizzative e procedure per l'applicazione dell'art. 105, comma 3, del D.Lgs. n. 112/1998".
3. Si applicano, per quanto compatibili, le prescrizioni in materia di Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) di cui alla L.R. n. 3/2008.

ART 13 COMUNICAZIONI IN MERITO ALLA DOMANDA DI ISCRIZIONE ALL'ALBO

1. Il Responsabile del procedimento comunica all'interessato, secondo le modalità ritenute più idonee, i motivi che ostano all'accoglimento, anche parziale, della

domanda. Nel caso suindicato gli istanti, ai sensi dell'art. 10-bis della Legge n. 241/1990, possono nel termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, presentare per iscritto le loro osservazioni al riguardo, eventualmente corredate da documenti. In caso di mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale.

2. Qualora la comunicazione abbia ad oggetto l'accoglimento della domanda, l'interessato è tenuto, entro dieci giorni dal ricevimento della stessa, a presentare al competente Ufficio della Provincia:
 - l'attestato in originale di pagamento relativo alla tassa di concessione governativa per l'iscrizione all'Albo prevista dall'art. 3, comma 141, della Legge n. 549/1995 e ss.mm.ii.;
 - la documentazione idonea a comprovare il possesso di partita IVA e di codice fiscale.
3. Qualora l'interessato deleghi un'Agenzia di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto o un altro soggetto previsto dalla legge per la trattazione della pratica, il provvedimento viene partecipato, con le stesse modalità e per le stesse finalità di cui ai precedenti commi, solo a tale soggetto; pure solo a tale soggetto vengono indirizzate le comunicazioni dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ovvero le richieste di perfezionamento o di integrazione della pratica.
4. La mancata presentazione nei termini della documentazione di cui al comma 2 sarà motivazione del rigetto dell'istanza.
5. Il certificato di iscrizione all'Albo viene rilasciato, a richiesta e in osservanza della normativa sull'imposta di bollo, all'interessato o ad altro soggetto munito di regolare delega.
6. Il competente Ufficio dell'Ente provvede a cancellare dall'Albo le imprese che, dai controlli effettuati, risultano non essere iscritte nel Registro delle imprese per l'esercizio dell'attività di trasporto di merci per conto di terzi, nonostante siano decorsi 90 giorni dall'avvenuta iscrizione nell'Albo. A tal fine trova applicazione l'art. 24 della Legge n. 298/1974 nonché la normativa relativa alla comunicazione di avvio del procedimento di cui all'art. 8 della Legge n. 241/1990 per l'esercizio dei diritti di cui all'art. 10 della medesima legge entro un termine di trenta giorni.

ART 14 ADEGUAMENTI AI REQUISITI DI ONORABILITÀ, CAPACITÀ FINANZIARIA E IDONEITÀ PROFESSIONALE

1. Le imprese di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 395/2000 già autorizzate al trasporto di cose per conto di terzi alla data del 31/12/1977 e successivamente iscritte all'Albo, sono dispensate dall'obbligo di comprovare i requisiti previsti dal citato D.Lgs. n. 395/2000.
2. Le imprese di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 395/2000, iscritte all'Albo tra il 01/01/1978 ed il 31/05/1987 con il beneficio dell'esenzione dal possesso dei requisiti di capacità finanziaria e di idoneità professionale, prevista dall'art. 9 del D.M. Trasporti n. 508/1987, modificato dal D.M. Trasporti n. 100/1988, si adeguano ai requisiti di onorabilità, capacità finanziaria e idoneità professionale di cui rispettivamente agli artt. 5, 6 e 7 del D.Lgs. n. 395/2000 entro il 17/08/2007.
3. Le imprese di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 395/2000 iscritte all'Albo dal 01/06/1987 e prima della data di entrata in vigore del D.M. Trasporti n. 161/2005 con il beneficio dell'esenzione prevista dall'art. 1, commi 2 e 3, del D.M. Trasporti n. 198/1991, si adeguano ai requisiti di onorabilità, capacità finanziaria e idoneità professionale di cui rispettivamente agli articoli 5, 6 e 7 del D.Lgs. n. 395/2000 entro il 17 agosto 2010; il disposto in argomento si applica solo se le imprese interessate utilizzano esclusivamente i tipi di autoveicoli rispettivamente contemplati dall'art. 1, commi 2 e 3, del D.M. Trasporti n. 198/1991.
4. Le imprese di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 395/2000, iscritte all'Albo ai sensi dei decreti del Ministro dei Trasporti n. 198/1991 e n. 448/1991, che hanno dimostrato il requisito della capacità finanziaria mediante un'attestazione rilasciata da una società finanziaria, si adeguano al requisito di cui all'art. 6 del D.Lgs. n. 395/2000 in occasione della prima verifica effettuata ai sensi dell'art. 4 del D.M. Trasporti n. 161/2005.
5. E' onere delle imprese dare prova dell'adeguamento ai requisiti secondo quanto indicato nei commi precedenti.
6. In alternativa, entro gli stessi termini previsti per l'adeguamento ai requisiti di capacità finanziaria e di capacità professionale, le imprese possono scegliere di

continuare l'esercizio dell'attività di trasporto esclusivamente con veicoli aventi massa complessiva a pieno carico non superiore a 1.500 Kg.. In tal caso le imprese comunicano alla Provincia l'opzione per la tipologia di iscrizione "con limiti" che richiede la dimostrazione del solo requisito dell'onorabilità, e provvedono a modificare il proprio parco autoveicolare nel rispetto della massa complessiva ammessa.

7. Il mancato adeguamento ai requisiti entro i termini sopra indicati, ovvero il mancato esercizio dell'opzione di cui al comma precedente, vengono intesi come perdita dei requisiti. In tal caso trovano applicazione le norme di cui al successivo Titolo V. Sarà inoltre applicata la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 7-bis del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii..

Titolo V PERDITA DEI REQUISITI

ART 15 PERDITA DELL'ONORABILITÀ

1. Se il requisito dell'onorabilità, di cui all'art. 6 del presente Regolamento, cessa di sussistere in capo alla persona incaricata della direzione dell'attività di trasporto, questa decade immediatamente dalla sua funzione e si astiene pertanto dall'esercizio della stessa ai sensi del comma 1 dell'art. 11 del D.Lgs. n. 395/2000.
2. L'impresa è tenuta a comunicare entro tre giorni il verificarsi del fatto al competente Ufficio dell'Ente.
3. Il predetto Ufficio, che sia comunque venuto a conoscenza della perdita del requisito, sospende immediatamente l'iscrizione all'Albo dell'impresa fino al giorno in cui la stessa non indichi il nuovo soggetto tra quelli di cui all'art. 9, comma 2, del presente Regolamento che, in possesso dei requisiti dell'onorabilità e dell'idoneità professionale, dovrà dirigere in maniera continuativa ed effettiva l'attività di trasporto.
4. Se entro un mese dalla data del suddetto provvedimento di sospensione, l'impresa non ha provveduto ad eseguire gli adempimenti di cui al comma precedente, il competente Ufficio dell'Ente procede a cancellare la stessa dall'Albo previa comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 8 della Legge n.

241/1990 assegnando, per l'esercizio dei diritti di cui all'art. 10 della medesima legge, un termine di trenta giorni. Entro tale termine, su richiesta dell'impresa interessata, si procede anche all'audizione personale.

5. Se il requisito dell'onorabilità cessa di sussistere in capo ad una delle persone di cui all'art. 6, comma 1, lettere a), b) e c) del presente Regolamento, l'impresa iscritta nell'Albo comunica entro tre giorni il fatto al competente Ufficio dell'Ente ai sensi del comma 4 dell'art. 11 del D.Lgs. n. 395/2000. L'impresa comunica altresì l'avvenuto reintegro del requisito dell'onorabilità indicando anche gli strumenti per mezzo dei quali tale reintegro è avvenuto.
6. Se entro un mese dalla data della comunicazione di cui al comma 5 non è stato comunicato l'avvenuto reintegro del requisito dell'onorabilità, o comunque nei casi in cui l'Ufficio sia venuto diversamente a conoscenza di quanto previsto al comma precedente, quest'ultimo procede alla cancellazione dell'impresa dall'Albo.
7. Il competente Ufficio dell'Ente procede a cancellare l'impresa dall'Albo previa comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 241/1990 assegnando, per l'esercizio dei diritti di cui all'art. 10 della medesima legge, un termine di trenta giorni. Entro tale termine, su richiesta dell'impresa interessata, si procede anche all'audizione personale.
8. Le comunicazioni di cui ai commi 2 e 5, nei termini in essi indicati, soddisfano anche i corrispondenti obblighi di comunicazione di cui all'art. 18 della Legge n. 298/1974, fermi restando gli altri adempimenti previsti dallo stesso articolo e le relative sanzioni amministrative pecuniarie in caso di inosservanza.
9. La mancata comunicazione di cui ai commi 2 e 5 comporta a carico dell'impresa l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 19, comma 2, del D.Lgs. n. 395/2000 secondo le modalità stabilite nell'art. 26 del presente Regolamento.

ART 16 PERDITA DELLA CAPACITÀ FINANZIARIA

1. Se il requisito della capacità finanziaria cessa di sussistere, l'impresa di trasporto comunica entro tre giorni il fatto al competente Ufficio dell'Ente ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. n. 395/2000.

2. Se la situazione economica globale dell'impresa lascia prevedere che il requisito di cui al comma precedente sarà soddisfatto in modo durevole nel prossimo futuro, l'Ente può concedere un termine non superiore ad un anno sulla base di un apposito piano finanziario.
3. Se entro un mese dalla data della comunicazione di cui al comma 1 o allo spirare del termine di cui al comma precedente, qualora concesso, il requisito della capacità finanziaria non è stato reintegrato, il competente Ufficio dell'Ente procede alla cancellazione dell'impresa dall'Albo.
4. L'Ufficio comunica l'avvio del procedimento di cancellazione ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 241/1990, assegnando, per l'esercizio dei diritti di cui all'art. 10 della medesima legge, un termine di trenta giorni. Entro tale termine, su richiesta dell'impresa interessata, si procede anche all'audizione personale.
5. Le norme di cui al precedente comma si applicano anche nelle ipotesi in cui la perdita della capacità finanziaria è stata accertata in seguito a verifiche disposte dall'Ufficio ai sensi dell'art. 24 del presente Regolamento.
6. La comunicazione di cui al comma 1, nei termini in esso indicati, soddisfa anche i corrispondenti obblighi di comunicazione di cui all'art. 18 della Legge n. 298/1974, fermi restando gli altri adempimenti previsti dallo stesso articolo e le relative sanzioni amministrative pecuniarie in caso di inosservanza.
7. La mancata comunicazione di cui al comma 1 comporta a carico dell'impresa l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 19, comma 3, del D.Lgs. n. 395/2000 secondo le modalità stabilite nell'art. 26 del presente Regolamento.

ART 17 PERDITA DELL'IDONEITÀ PROFESSIONALE

1. Se la persona che svolge la direzione dell'attività di trasporto non la esercita più, l'impresa di trasporto iscritta all'Albo comunica, entro tre giorni, il fatto al competente Ufficio dell'Ente ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 395/2000.
2. Ai fini del presente articolo non esercita la direzione dell'attività di trasporto la persona ad essa preposta che non sia in una delle posizioni previste dall'art. 9 del presente Regolamento. Si considera altresì non esercitare la suddetta attività di direzione colui che non la eserciti in maniera effettiva o continuativa ovvero non

svolga più detta funzione e ciò sia stato dichiarato dall'interessato o accertato dagli organi competenti, anche a seguito di controlli disposti d'ufficio.

3. Se entro due mesi dalla data della comunicazione di cui al comma 1, il requisito stesso non è stato reintegrato, si procederà alla cancellazione dell'impresa dall'Albo.
4. L'Ufficio procederà altresì alla cancellazione dell'impresa che entro un mese dalla richiesta non dimostri il mantenimento del requisito dell'idoneità professionale.
5. Prima di procedere alla cancellazione dell'impresa dall'Albo, l'Ufficio comunica l'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 241/1990, assegnando, per l'esercizio dei diritti di cui all'art. 10 della medesima legge, un termine di trenta giorni. Entro tale termine, su richiesta dell'impresa interessata, si procede anche all'audizione personale.
6. Le comunicazioni di cui al comma 1, nei termini in esso indicati, soddisfano anche i corrispondenti obblighi di comunicazione di cui all'art. 18 della Legge n. 298/1974, fermi restando gli altri adempimenti previsti dallo stesso articolo e le relative sanzioni amministrative pecuniarie in caso di inosservanza.
7. La mancata comunicazione di cui al comma 1 comporta a carico dell'impresa l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 19, comma 4, del D.Lgs. n. 395/2000 secondo le modalità stabilite nell'art. 26 del presente Regolamento.

TITOLO VI PROSEGUIMENTO, SOSPENSIONE, TRASFERIMENTI E VARIAZIONI

ART 18 PROSEGUIMENTO PROVVISORIO

1. Ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. n. 395/2000, in caso di decesso, scomparsa, incapacità fisica, perdita o diminuzione della capacità d'agire, escluso il caso di perdita del requisito dell'onorabilità, della persona che svolge la direzione dell'attività di trasporto ed in assenza di altra persona dotata del requisito dell'idoneità professionale che possa assumere tale funzione, è consentito a coloro che abbiano titolo al proseguimento dell'esercizio dell'attività di autotrasporto ai sensi della normativa vigente, di esercitare, a titolo provvisorio, la direzione

dell'attività anche in assenza del requisito dell'idoneità professionale e a condizione che sia sussistente quello dell'onorabilità.

2. Per le finalità di cui sopra l'impresa è tenuta a dare comunicazione in forma scritta al competente Ufficio dell'Ente entro trenta giorni dal verificarsi del fatto. Dalla comunicazione dovranno evincersi con chiarezza la causa di impedimento alla direzione dell'attività da parte della persona a ciò in precedenza preposta nonché i dati anagrafici del soggetto che lo sostituisce. Con la stessa comunicazione l'impresa avanza richiesta per il proseguimento provvisorio dell'attività. Detta richiesta deve essere effettuata in osservanza della normativa sull'imposta di bollo.
3. L'esercizio provvisorio di cui al presente articolo è consentito per un anno previa acquisizione del consenso del diretto interessato e verificato il possesso da parte di quest'ultimo del requisito dell'onorabilità. Il predetto termine decorre dalla data in cui si è interrotta la precedente direzione.
4. Il periodo di cui al comma precedente può essere prorogato per sei mesi al massimo nel caso in cui, dall'esame dell'attività svolta dall'impresa nel corso dell'esercizio provvisorio e da una motivata dichiarazione di intenti resa dalla medesima, il competente Ufficio dell'Ente, ritenga che, entro il periodo di proroga, sarà individuato il nuovo soggetto preposto alla direzione dell'attività di trasporto, in possesso dei requisiti dell'idoneità professionale e dell'onorabilità.
5. Nel caso in cui ai sensi del comma precedente l'Ufficio non ritenga che entro il periodo di proroga l'impresa possa eseguire gli adempimenti prescritti ovvero in caso di decorso senza esito del suddetto periodo di proroga, si procede alla cancellazione dell'impresa dall'Albo previa comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 241/1990 per l'esercizio dei diritti di cui all'art. 10 della medesima legge entro un termine di trenta giorni.
6. La mancata comunicazione di cui al comma 2 comporta a carico dell'impresa l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 19, comma 1, del D.Lgs. n. 395/2000 secondo le modalità stabilite nell'art. 26 del presente Regolamento.

ART 19 PROSEGUIMENTO DEFINITIVO

1. In caso di decesso, scomparsa o di incapacità fisico-giuridica, perdita o diminuzione della capacità d'agire escluso il caso di perdita del requisito dell'onorabilità del titolare di impresa individuale, gli aventi titolo possono chiedere la prosecuzione in via definitiva dell'attività ereditando la posizione giuridica della ditta originaria in seno all'Albo.
2. Per le finalità di cui al comma precedente l'impresa è tenuta a dare comunicazione in forma scritta al competente Ufficio dell'Ente entro trenta giorni dal verificarsi del fatto. Dalla comunicazione dovranno evincersi con chiarezza le cause di impedimento. Con la stessa comunicazione l'impresa avanza richiesta per il proseguimento definitivo dell'attività. Detta richiesta deve essere effettuata in osservanza della normativa sull'imposta di bollo.
3. Fatto salvo il requisito dell'onorabilità, l'impresa che prosegue l'attività dovrà comunque dimostrare i restanti requisiti di capacità finanziaria e di idoneità professionale se non rientrante nelle previsioni di cui al comma 1 dell'art. 14 del presente Regolamento.
4. L'Ufficio procede alla cancellazione dall'Albo dell'impresa che non provveda a dimostrare i requisiti ai sensi del comma precedente previa comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 241/1990 per l'esercizio dei diritti di cui all'art. 10 della medesima legge entro un termine di trenta giorni.

ART 20 CONTINUITÀ DI ISCRIZIONE ALL'ALBO EX ART. 15 DELLA LEGGE N. 298/1974

1. Al fine di ottenere la continuità di iscrizione all'Albo, nei casi di fusione e trasformazione d'impresa ai sensi dell'art. 15 della Legge n. 298/1974, le imprese devono presentare apposita istanza al competente Ufficio della Provincia, redatta in forma scritta e in osservanza della normativa sull'imposta di bollo. Le stesse imprese non sono tenute al pagamento della tassa di concessione governativa di cui all'art. 13 del presente Regolamento. L'istanza dovrà necessariamente contenere, oltre a quanto richiesto dall'art. 11 del presente Regolamento per l'iscrizione all'Albo, copia dell'atto notarile attestante la continuità dell'attività di autotrasporto di merci per conto di terzi nell'ambito delle seguenti ipotesi:

- a) nuova società derivante da trasformazione;
 - b) nuova società derivante da fusione o incorporazione;
 - c) nuova società di persone creata con l'apporto di una o più imprese individuali;
 - d) nuova impresa individuale che continua l'attività a seguito dello scioglimento di una società di persone;
 - e) nuova società di capitali che continua l'attività di una ditta individuale originaria facendo precedere al conferimento diretto nella società di capitali un primo conferimento in una di persone.
2. La continuità di iscrizione viene riconosciuta a condizione che l'impresa o una delle imprese originarie abbia regolarmente esercitato l'attività di autotrasporto di merci nel periodo precedente. A tal fine il competente Ufficio dell'Ente può effettuare appositi controlli, anche attraverso la richiesta di idonea documentazione ai soggetti interessati. In tal caso il termine del procedimento si interrompe e ricomincia a decorrere dalla data di presentazione della documentazione richiesta.
3. L'esenzione dal possesso dei requisiti di idoneità professionale e di capacità finanziaria è ammessa subordinatamente al riconoscimento della continuità di iscrizione, soltanto se in precedenza spettanti all'impresa o ad una delle imprese originarie, considerato anche l'adeguamento ai requisiti di cui all'art. 14 del presente Regolamento, e al verificarsi delle seguenti ulteriori condizioni:
- per l'idoneità professionale, l'attività di trasporto deve essere diretta in maniera permanente, effettiva ed esclusiva:
 - per i casi a), b), d) ed e) di cui al comma 1, da un amministratore della società o di una delle società originarie avente diritto all'esenzione;
 - per il caso c) di cui al comma 1, dal socio amministratore conferente l'impresa individuale avente diritto all'esenzione.
 - per la capacità finanziaria, l'esenzione viene riconosciuta a condizione che l'impresa originaria, o una di esse, sia stata autorizzata all'esercizio dell'autotrasporto prima del 01/01/1990, tenendo conto, tuttavia, dell'adeguamento ai requisiti di cui all'art. 14 del presente Regolamento.
4. L'incaricato alla direzione dell'attività delle nuove imprese, di cui al comma 1, deve avere con l'impresa stessa uno dei rapporti previsti dalla normativa vigente in tema di direzione dell'attività. Detta persona non potrà essere sostituita prima di diciotto mesi dall'assunzione dell'incarico, fatta eccezione per cause di forza maggiore debitamente documentate da riferirsi a impedimenti per motivi di salute

o di carattere familiare o ad altre circostanze che saranno valutate dal competente Ufficio dell'Ente.

5. Con il provvedimento di iscrizione all'Albo la nuova impresa subentra nella posizione detenuta dall'impresa originaria, conservando la data di iscrizione della stessa che viene al contempo annotata presso il C.E.D. del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
6. In assenza delle condizioni per il riconoscimento della continuità di iscrizione all'Albo a favore della nuova impresa, il competente Ufficio dell'Ente procede ad effettuare una nuova iscrizione, previa acquisizione dell'attestazione del versamento della tassa di concessione governativa di cui all'art. 13 e verifica del possesso di tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente. L'Ufficio predetto provvede a comunicare tale circostanza all'interessato anche al fine di interrompere il termine di conclusione del procedimento. Detto termine ricomincerà a decorrere dalla data in cui verrà fornita tutta la documentazione richiesta o sarà data prova del possesso dei requisiti prescritti.
7. Le imprese alle quali viene riconosciuta la continuità di iscrizione ai sensi del presente articolo, sono tenute ad adeguarsi ai requisiti sulla base di quanto previsto dall'art. 14 con riferimento alla posizione dell'impresa originaria.

ART 21 RICHIESTA DI SOSPENSIONE

1. Al fine di ottenere la sospensione dell'iscrizione all'Albo quando l'attività sia stata interrotta per qualsiasi causa, le imprese devono presentare, ai sensi dell'art. 19 della Legge 298/1974, apposita istanza al competente Ufficio della Provincia, redatta in forma scritta e in osservanza della normativa sull'imposta di bollo.
2. Dall'istanza devono risultare le motivazioni che hanno determinato l'interruzione dell'attività.
3. La sospensione non può avere una durata superiore a due anni.
4. Si procederà alla cancellazione dell'impresa dall'Albo quando siano venuti, rispettivamente, a cessare o a scadere la causa o il termine di cui ai precedenti commi 2 e 3 e l'attività non sia ripresa.

ART 22 TRASFERIMENTI DI SEDE

1. Le imprese iscritte presso l'Albo di un'altra Provincia che trasferiscano la propria sede nel territorio della Provincia del Medio Campidano devono presentare apposita istanza, in osservanza della normativa sull'imposta di bollo, al fine di ottenere l'iscrizione presso l'Albo tenuto da questo Ente.
2. All'istanza deve essere altresì allegata l'attestazione del versamento effettuato per spese di istruttoria, nella misura e secondo le modalità stabilite in apposita Deliberazione di Giunta Provinciale. Non è dovuto, invece, il pagamento della tassa di concessione governativa.
3. L'Ufficio competente provvede, previa verifica del possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente, a dare immediata comunicazione della richiesta di trasferimento al corrispondente Ufficio della Provincia di provenienza al fine di richiedere la cancellazione dell'impresa dall'Albo tenuto dalla medesima Provincia e la contestuale trasmissione del relativo fascicolo.
4. Con il provvedimento di iscrizione all'Albo detenuto dalla Provincia del Medio Campidano all'impresa, che abbia regolarmente esercitato l'attività di trasporto di merci per conto di terzi, viene riconosciuta la continuità e l'anzianità di iscrizione come risultante dall'Albo della Provincia di provenienza nonché il diritto alle eventuali esenzioni dal possesso dei requisiti di capacità finanziaria e di idoneità professionale, laddove spettanti.
5. Al fine di verificare la regolarità e la continuità dell'attività di trasporto nei periodi precedenti, il competente Ufficio dell'Ente può effettuare appositi controlli anche attraverso la richiesta di idonea documentazione ai soggetti interessati. In tal caso il termine del procedimento si interrompe e ricomincia a decorrere dalla data di presentazione della documentazione richiesta.
6. All'impresa che viene iscritta all'Albo con il riconoscimento della continuità e dell'anzianità di iscrizione, è attribuito un nuovo numero di iscrizione in base all'elenco fornito dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ed è mantenuta la data di iscrizione presso la Provincia di provenienza. La stessa data sarà annotata presso il C.E.D. del suddetto Ministero.

7. Nei casi in cui non possa essere riconosciuta la continuità e l'anzianità di iscrizione si procederà all'iscrizione all'Albo come per le nuove imprese, previa verifica del possesso di tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente e acquisizione dell'attestazione del versamento della tassa di concessione governativa di cui all'art. 13.

ART 23 VARIAZIONI

1. Ai sensi dell'art. 18 della Legge n. 298/1974, le imprese sono tenute a comunicare al competente Ufficio della Provincia ogni modifica relativa alla struttura aziendale e/o alla variazione del parco veicolare che possa aver effetto sull'iscrizione delle stesse all'Albo.
2. La predetta comunicazione deve avvenire nel termine di trenta giorni dal verificarsi della modifica.
3. L'impresa deve altresì comunicare, ai sensi e nei termini di cui agli artt. 15, 16 e 17 del presente Regolamento, ogni fatto che implichi la perdita o il mutamento dei requisiti e condizioni di iscrizione all'Albo.
4. Nel caso di recesso o di uscita del socio amministratore nelle società di persone o dell'amministratore per le società di capitali, che era in possesso del requisito dell'idoneità professionale e che dirigeva l'attività di trasporto, il requisito stesso si considera perso e trova pertanto applicazione la norma di cui all'art. 17 del presente Regolamento.
5. Ai sensi del comma 2 dell'art. 18 della Legge n. 298/1974, le imprese sono tenute a comunicare al competente Ufficio dell'Ente l'ingresso in società di nuovi amministratori o soci illimitatamente responsabili, per le società di persone, nel termine di trenta giorni. A corredo della comunicazione deve essere allegata la documentazione comprovante il possesso del requisito dell'onorabilità in capo ai suddetti soggetti. Detta documentazione potrà essere fornita anche sotto forma di dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.
6. Restano ferme le altre norme specifiche previste dal presente Regolamento.

Titolo VII VERIFICHE E SANZIONI

ART 24 VERIFICHE

1. Il competente Ufficio dell'Ente verifica, a cadenza per lo meno triennale, o in tutti i casi in cui ciò sia ritenuto opportuno, la persistenza dei requisiti di onorabilità, di capacità finanziaria e di idoneità professionale, tenendo conto degli adeguamenti di cui all'art. 14 del presente Regolamento.
2. A tal fine il competente Ufficio verifica:
 - a) la persistenza del requisito dell'onorabilità, attraverso l'acquisizione delle informazioni rilevanti, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. n. 395/2000, dall'impresa interessata o dalle amministrazioni competenti, nel rispetto del D.P.R. n. 445/2000;
 - b) la persistenza del requisito della capacità finanziaria, attraverso l'acquisizione delle informazioni rilevanti, ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n. 395/2000, e la relativa documentazione dall'impresa interessata o dalle imprese che esercitano attività bancaria;
 - c) la persistenza del requisito dell'idoneità professionale, acquisendo le informazioni rilevanti, ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. n. 395/2000, dall'impresa interessata o dalle amministrazioni competenti, nel rispetto del D.P.R. n. 445/2000.
3. I requisiti di cui al comma precedente si considerano non persistenti se, entro trenta giorni dalla richiesta dell'Ufficio competente, effettuata a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, l'impresa non fornisce le informazioni necessarie per le verifiche di cui al presente articolo. Le imprese non in regola con i requisiti sopraindicati sono cancellate dall'Albo secondo le norme di cui agli artt. 15, 16 e 17 del presente Regolamento.
4. L'Ufficio competente dell'Ente può effettuare altresì controlli, anche a campione, al fine di verificare la permanenza di iscrizione presso la competente CC.I.AA. delle imprese iscritte all'Albo nonché l'effettivo esercizio dell'attività di trasporto di merci per conto di terzi da parte delle stesse.
5. Le imprese che dai controlli effettuati non risultano in regola con le prescrizioni di cui al comma precedente sono cancellate dall'Albo ai sensi dell'articolo 20 della Legge n. 298/1974. Il competente Ufficio dell'Ente procede a tal fine previa comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 8 della Legge n.

241/1990 assegnando, per l'esercizio dei diritti di cui all'art. 10 della medesima legge, un termine di trenta giorni. Entro tale termine, su richiesta dell'impresa interessata, si procede anche all'audizione personale.

ART 25 SANZIONI DISCIPLINARI

1. A seguito di segnalazione da parte degli organi di Polizia di cui all'art. 12 del NCdS o a seguito di propri accertamenti, l'Ufficio avvia il procedimento per l'applicazione delle sanzioni disciplinari previste dall'art. 21 della Legge n. 298/1974 nonché dall'art. 12 del D.M. Trasporti n. 212/1998.
2. L'avvio del procedimento di cui al comma precedente viene comunicato al legale rappresentante dell'impresa interessata e al preposto alla direzione dell'attività di trasporto ai sensi dell'art. 24 della Legge n. 298/1974 nonché dell'art. 8 della Legge n. 241/1990 per l'esercizio dei diritti di cui all'art. 10 della medesima legge da esercitare entro un termine di trenta giorni.
3. Allo spirare del termine di cui al comma 2, considerati gli eventuali scritti difensivi forniti dagli interessati e sentiti gli stessi qualora ne avessero fatto richiesta, il responsabile del procedimento relaziona in merito all'applicazione di una sanzione disciplinare ovvero all'archiviazione della pratica.
4. Ai sensi dell'art. 21 della Legge n. 298/1974 le imprese incorrono:
 - a) nell'ammonimento, per i casi di minore gravità;
 - b) nella censura, per i casi di maggiore gravità;
 - c) nella sospensione da un mese a sei mesi, per i casi di particolare gravità o quando siano stati in precedenza inflitti l'ammonimento o la censura;
 - d) nella radiazione dall'Albo.
5. La violazione delle norme che attengono all'uso del cronotachigrafo è disciplinata dalla Legge n. 727/1978 e ss.mm.ii. in combinato disposto con le prescrizioni in materia di cui al NCdS e ss.mm.ii..
6. Le violazioni di cui al D.P.R. n. 393/1959 (Codice della Strada), richiamate dall'art. 21 della Legge n. 298/1974, sono sostituite dalle violazioni previste dal NCdS e ss.mm.ii. secondo quanto riportato nella seguente tabella:

Tabella di corrispondenza	
<i>D.P.R. n. 393/1959 (Codice della Strada)</i>	<i>D.Lgs. n. 285/1992 (Nuovo Codice della Strada)</i>
<i>Art. 10</i>	<i>Art. 10</i>
<i>Artt. 33, 121</i>	<i>Artt. 62, 167 commi 1, 2 e 3</i>
<i>Art. 3</i>	<i>Art. 6</i>
<i>Art. 4</i>	<i>Art. 7</i>
<i>Art. 103</i>	<i>Art. 142</i>
<i>Art. 127 comma 3</i>	<i>Artt. 174, 178, 179</i>

7. Si applica la sanzione della sospensione per la violazione di cui all'art. 12 del D.M. Trasporti n. 212/1998 nei casi in cui l'impresa non abbia dato dimostrazione ai sensi del comma 3 del predetto articolo, entro i termini in esso indicati, del corretto rapporto lavorativo che lega il conducente all'impresa.
8. Si applica la sanzione della radiazione nei casi di reiterate gravi violazioni secondo quanto indicato al comma successivo. Le imprese radiate dall'Albo non possono ottenere la reinscrizione prima che siano trascorsi due anni dalla data del provvedimento di radiazione.
9. Nella determinazione della sanzione disciplinare da applicare il competente Ufficio dell'Ente valuta la gravità e la pericolosità delle violazioni commesse, l'entità del danno conseguente o che sarebbe potuto derivare nonché le pregresse sanzioni comminate all'impresa nel precedente triennio che decorre a ritroso dalla data in cui è stata accertata l'ultima violazione. Le sanzioni sono comminate secondo le modalità di cui alla seguente tabella:

Sanzione applicabile sulla base del comma 6	Sanzioni già comminate all'impresa nell'arco di un triennio	Sanzione minima che deve essere applicata
Ammonimento	n. 4 ammonimenti	Censura
Censura	n. 1 censura	Sospensione
Sospensione	n. 1 sospensione	Radiazione

10. Le sanzioni disciplinari di cui al presente articolo sono comminate alle imprese. Tuttavia, se queste danno dimostrazione in merito all'adozione di tutte le misure idonee atte ad evitare le violazioni commesse, le sanzioni ricadono esclusivamente sulla persona che dirige l'attività di trasporto ai sensi dell'art. 9 del presente Regolamento.
11. Per la dimostrazione di cui al comma precedente saranno considerati validi documenti probatori certi eventualmente suffragabili con dichiarazioni sostitutive rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.

12. Ai fini dell'applicazione della sanzione al preposto alla direzione dell'attività di trasporto, ai sensi del comma 10, valgono i criteri previsti dal comma 9, tenendo conto che, in luogo della sospensione o della radiazione dell'impresa dall'Albo, si applicano, rispettivamente, la sospensione del titolo abilitativo alla direzione dell'attività di trasporto e la revoca del titolo stesso. Si tiene conto altresì delle pregresse sanzioni subite dal preposto nello svolgimento dell'attività di direzione presso altre imprese.

Le sanzioni da applicare al preposto vengono determinate sulla base della tabella che segue:

Sanzione applicabile sulla base dei commi 6 e 14	Sanzioni già comminate al direttore tecnico nell'arco di un triennio	Sanzione minima che deve essere applicata
Ammonimento	n. 4 ammonimenti	Censura
Censura	n. 1 censura	Sospensione dell'abilitazione
Sospensione dell'abilitazione	n. 1 sospensione dell'abilitazione	Revoca dell'abilitazione

Si provvede all'applicazione del divieto, temporaneo o definitivo, alla direzione dell'attività di trasporto di qualsiasi impresa iscritta all'Albo di competenza dell'Ente qualora l'abilitazione alla direzione dell'attività di trasporto sia stata rilasciata da altra Provincia. Detto provvedimento si applica in luogo dei provvedimenti di sospensione e di revoca dell'abilitazione.

13. L'applicazione delle sanzioni di sospensione o di revoca dell'abilitazione ovvero del divieto di cui al comma precedente, determinano la perdita del requisito dell'idoneità professionale di cui all'art. 9 del presente Regolamento.
14. Gravano sulle imprese iscritte all'Albo con il riconoscimento della continuità di iscrizione ai sensi dell'art. 15 della Legge n. 298/1974, le violazioni commesse in precedenza dall'impresa originaria.
15. L'Ufficio competente dell'Ente comunica l'applicazione delle sanzioni all'interessato a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento. Tale comunicazione è inviata presso la sede dell'impresa o la residenza del titolare dell'impresa o dell'amministratore unico o degli amministratori ovvero presso la residenza del preposto alla direzione dell'attività.
16. A seguito dell'applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo l'Ufficio dell'Ente provvede a darne comunicazione ai competenti Uffici del D.T.T. e della

CC.I.AA., nonché alle forze di Polizia per l'adozione degli eventuali provvedimenti di competenza.

ART 26 SANZIONI PECUNIARIE

1. Il competente Ufficio dell'Ente provvede all'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 395/2000 per mancata comunicazione di fatti che comportino il venir meno dei necessari requisiti di onorabilità, capacità finanziaria e idoneità professionale nonché delle sanzioni di cui all'art. 27 della Legge n. 298/1974 e ss.mm.ii. per mancata comunicazione di variazioni all'iscrizione all'Albo, in osservanza delle disposizioni di cui alla Legge n. 689/1981. Si applicano inoltre le sanzioni amministrative previste dall'art. 7-bis del D.Lgs. n. 267/2000.
2. Le imprese che incorrono nelle sanzioni pecuniarie di cui al comma precedente, risultano altresì assoggettate alle sanzioni disciplinari di cui all'art. 21 della Legge n. 298/1974.

Titolo VIII DISPOSIZIONI FINALI

ART 27 ACCESSO AGLI SPORTELLI

1. Per l'espletamento delle pratiche relative all'Albo è consentito l'accesso allo sportello esclusivamente ai seguenti soggetti:
 - gli intestatari delle pratiche (titolari di imprese individuali, soci o amministratori di società, delegati di enti o associazioni);
 - gli studi di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, regolarmente autorizzati ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 264/1991, per il tramite dei rispettivi titolari, soci, amministratori, dipendenti, collaboratori familiari, in possesso di idoneo tesserino di riconoscimento rilasciato dalla Provincia nonché di delega resa dagli intestatari delle pratiche;
 - i soggetti muniti di delega, resa dagli intestatari delle pratiche, contenente una dichiarazione, redatta ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e firmata dal delegante e dal delegato, da cui si evince la natura gratuita, occasionale e contingente della prestazione;
 - le associazioni di categoria degli autotrasportatori, relativamente agli adempimenti dei propri associati, purché dall'istanza, accompagnata da apposita delega e redatta ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, risulti la volontà

dell'assistito, gli estremi dell'iscrizione all'associazione medesima nonché la natura gratuita della prestazione.

2. Il soggetto che accede allo sportello deve esibire un documento di identità in corso di validità e, in caso di delega, allegare una fotocopia del documento di identità del delegante. Il competente Ufficio dell'Ente vigila sulla regolarità delle deleghe al fine di individuare eventuali fenomeni di irregolarità o di esercizio abusivo della professione ai sensi dell'art. 9, comma 4, della Legge n. 264/1991.

ART 28 FONTI NORMATIVE

1. La materia è regolata dalle seguenti disposizioni:
 - Direttive e Regolamenti dell'Unione Europea;
 - Legge n. 298/1974 e successive modifiche ed integrazioni;
 - D.Lgs. n. 395/2000 e successive modifiche ed integrazioni nonché relative norme di attuazione;
 - D.M. Trasporti n. 161/2005;
 - D.Lgs. n. 285/1992 (Nuovo Codice della Strada);
 - D.P.R. n. 495/1992 (Regolamento di esecuzione del NCdS e ss.mm.ii.);
 - D.Lgs n. 112/1998 (art. 105);
 - L.R. n. 9/2006 (art. 68).

ART 29 ADEGUAMENTO NORMATIVO

1. Le norme del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute e vincolanti norme europee, statali, regionali e statutarie.
2. Nei casi di cui al precedente comma, in attesa della formale modifica del presente Regolamento, si applica la normativa sovraordinata.

ART 30 ENTRATA IN VIGORE ED EFFICACIA

1. Il presente Regolamento entra in vigore all'esito della pubblicazione per quindici giorni all'Albo pretorio dell'Ente decorrenti dalla data in cui è divenuta esecutiva la relativa delibera di approvazione.